



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 24/03/2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventiquattro** del mese di **marzo** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

UNIBOSI MARCO	Presente
CAROLI GRAZIANO	Presente
ALBONETTI RICCARDO	Presente
ROSSI DANIELA	Presente
GENTILINI FILIPPO	Presente
MALAVOLTI STEFANIA	Presente
BARTOLI MARINA	Presente
CASADIO ORIANO	Presente
VIOLONE AMEDEO	Presente
MONTANARI MICHELE	Presente
ISEPPI NICOLA	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 0

E' presente l'Assessore Esterno NATI MAURIZIO.

Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ISEPPI NICOLA – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: VIOLONE, ROSSI, ALBONETTI.



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Art. 114, comma 2 della Costituzione che prevede che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione";
- Art. 118, comma 1 della Costituzione che attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, non siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- Art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL) e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle funzioni che spettano al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico;
- Art. 42 del TUEL che indica gli atti rientranti nella competenza dei Consigli comunali;
- Art. 112 del TUEL, che prevede che siano gli Enti locali a provvedere alla gestione dei servizi pubblici rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;
- Art. 13 del D.L. n. 223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006 e successive modificazioni che stabilisce che le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, debbano operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti;
- Art. 3, commi 27, 28, 29 e 32bis della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge Finanziaria 2008) e successive modifiche, che, con lo scopo di tutelare la concorrenza e il mercato, ha stabilito specifici divieti alla costituzione e al mantenimento di partecipazioni nelle

società da parte delle amministrazioni pubbliche;

- Art. 3-bis del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" che prevede lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica a livello di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei;
- Art. 34 del D.L. n. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", che ai commi da 20 a 22 e 25 disciplina l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Art. 1, comma 569, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche, che proroga il termine fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 e stabilisce cessazione della partecipazione non alienata e la liquidazione in denaro del valore della quota cessata;
- Art. 13 del D.L. n. 150/2013 convertito dalla Legge n. 15/2014 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" di deroga al termine fissato dall'art. 34, comma 21 del D.L. n. 179/2012;
- Legge n. 190/2014 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) che all'art. 1, commi 611-614 dispone che gli enti locali avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette ed indirette.

Precedenti:

- atto C.C. n. 91 del 28 dicembre 2010 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO ED AUTORIZZAZIONE AL LORO MANTENIMENTO AI SENSI DELL'ART. 3 C. 28 DELLA LEGGE 244/2007 (FINANZIARIA 2008);
- atto C.C. n. 59 del 28 settembre 2013 avente ad oggetto "RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 32 DECRETO-LEGGE DEL 31 MAGGIO 2010 N. 78 CONVERTITO DALLA LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122 E SUCCESSIVE MODIFICHE";

Motivo del provvedimento:

Premesso che

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) e successive modificazioni, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, ha previsto delle limitazioni nella possibilità per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 di costituire o partecipare a società;
- in particolare, l'art. 3 comma 27 dispone che le amministrazioni pubbliche "non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza";
- il successivo comma 28 del medesimo art. 3 dispone che "l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo

competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27" del medesimo articolo 3 e che la delibera "è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti";

- il comma 29 del medesimo articolo ha fissato in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata, il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono cedere ai terzi, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le società e le partecipazioni vietate ai sensi del precedente comma 27;
- successivamente la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto con l'art. 1, comma 569 che "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile";
- sono escluse dall'ambito di applicazione dei limiti previsti dal comma 27 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati (comma 32bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Considerato che

- il Comune di Casola Valsenio, al fine di ottemperare a quanto indicato nelle norme citate, con la deliberazione n. 59/2013 ha effettuato la ricognizione delle società partecipate direttamente e, per ognuna, ha indicato le specifiche motivazioni in merito alla sussistenza dei presupposti per mantenere la propria partecipazione, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Con la medesima deliberazione n. 59/2013 il Consiglio comunale ha inoltre formulato l'indirizzo per procedere alla dismissione, mediante procedure ad evidenza pubblica, delle società SENIO ENERGIA SRL E LUGO CATERING ed ha ratificato la messa in liquidazione della società S.TE.P.RA. Soc. consortile a responsabilità limitata;

e conseguentemente:

- con la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 24 luglio 2014, si prendeva atto dell'esito della procedura ad evidenza pubblica per la vendita della quota azionaria della società LUGO CATERING S.p.A. Esperita dall'Unione della Bassa Romagna e si procedeva alla vendita della quota stessa alla ditta CAMST Soc. Coop. A r.l. Per il prezzo corrispettivo di euro 2.679,17 introitato al bilancio dell'Ente;
- con deliberazione n. 63 del 28 ottobre 2014 il Consiglio comunale stabiliva le modalità operative per la vendita della quota di partecipazione nella società SENIO ENERGIA SRL, anche per conto degli altri soci di natura pubblica;
- la procedura di vendita è stata avviata mediante pubblicazione di un bando pubblico ed è ancora in corso;

Considerato che

- alla luce delle modifiche intervenute nella normativa di riferimento e delle variazioni nella compagine delle partecipazioni societarie del Comune, il Consiglio comunale ritiene opportuno procedere ad un aggiornamento della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio comunale n. 59/2013 ed effettuare nuovamente per tutte le società la verifica della sussistenza dei presupposti per il loro mantenimento secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 244/2007, così come

risulta nell'Allegato "A" alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale.

Considerato, inoltre, che

- fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 27 e ss della legge finanziaria per il 2008 che riguardano i fondamenti della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali, la Legge di stabilità 2015 all'art. 1, comma 611 ha imposto agli enti locali di avviare, a decorrere dal 1/01/2015, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni azionarie direttamente o indirettamente possedute;
- obiettivo del processo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle partecipazioni entro il 31/12/2015;
- i criteri che devono essere tenuti in considerazione da parte dell'Ente nel processo di razionalizzazione, ai sensi dell'art.1, comma 611 della Legge di stabilità 2015, riguardano:
 - l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
 - la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo e delle strutture aziendali, nonché riduzione delle relative remunerazioni;
- è posto in capo al Sindaco, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2015, l'obbligo di definire ed approvare, entro il 31/03/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente possedute dall'Ente, volto ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato;
- il piano operativo sopra citato, corredato da una apposita relazione tecnica, deve contenere:
 - la ricognizione delle società partecipate rientranti nell'ambito di applicazione della normativa;
 - i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
 - le modalità di attuazione delle singole azioni previste;
 - il dettaglio dei risparmi da conseguire.

Ritenuto opportuno

- vista la competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42 , comma 2, lettera e) del D.Lgs 267 del 18/08/2000 (TUEL), in merito all'approvazione degli atti fondamentali relativi all'organizzazione dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi e la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, fornire i seguenti indirizzi al Sindaco per la predisposizione del Piano Operativo di Razionalizzazione:
 - A. delimitare l'ambito di razionalizzazione alle società partecipate direttamente e a quelle indirette che siano sottoposte a controllo o influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da società partecipate direttamente oppure soggette a controllo analogo indiretto, tenuto conto che diversamente da quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008 il perimetro dell'indagine del piano operativo di razionalizzazione non riguarda le sole partecipazioni dirette dell'Ente, ma

- ricomprende anche le partecipazioni societarie indirette;
- B. considerare solo le partecipazioni detenute in società, escludendo le partecipazioni dell'Ente nei soggetti aventi ulteriori forme giuridiche, quali ad esempio aziende speciali, fondazioni, associazioni, aziende consortili e consorzi tra enti locali, seguendo il dato letterale della norma;
- C. tenere conto dei seguenti indirizzi per la definizione del Piano Operativo di Razionalizzazione, da applicare all'analisi di singole specifiche società partecipate:
- a) al di là delle valutazioni che saranno effettuate in base ai criteri di cui al citato art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, occorre considerare le partecipazioni societarie dell'Ente anche in base alla strategicità e ai legami storici delle stesse con il territorio, fatto salvo il necessario presidio per la sostenibilità economico-finanziaria pluriennale delle partecipazioni;
 - b) integrare eventualmente il Piano Operativo con indirizzi per l'attuazione di valutazioni condivise a livello di area vasta per verificare se vi siano i presupposti di razionalizzazione anche per società che soddisfano positivamente i criteri di cui al comma 611;
 - c) nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), il Piano Operativo potrà prevedere che vengano effettuati anche studi di approfondimento per gli impatti economico-finanziari e patrimoniali di lungo periodo, da effettuare preventivamente all'attivazione di eventuali processi di cessione o recesso delle partecipazioni.

Tenuto conto che il Sindaco nella redazione del piano di razionalizzazione dovrà tenere conto dei processi di riorganizzazione e di dismissione delle partecipazioni detenute dal Comune attualmente in corso, in particolare:

- la procedura in corso per la vendita della quota di partecipazione nella società SENIO ENERGIA SRL;
- la liquidazione della società S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l.

Dato atto che

- la ricognizione interna ha confermato la totale conformità degli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica con il nuovo quadro legislativo in materia, anche alla luce delle disposizioni introdotte dall'art. 34, commi 20-27 del citato DL n. 179/2012;
- in tutti gli affidamenti in essere di servizi pubblici locali di rilevanza economica è prevista una data di scadenza dell'affidamento, secondo quanto previsto dal comma 21 dell'art.34 del citato DL n. 179/2012;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

UDITA l'esposizione del Sindaco;

VISTO l'allegato verbale di discussione in aula;

CON VOTI: FAVOREVOLI 8 – CONTRARI 3 (Casadio, Violone, Montanari) – ASTENUTI 0, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi del comma 28, dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni societarie dirette attualmente possedute dal Comune di Casola Valsenio, quali risultanti dall'Allegato "A"

che viene unito alla presente per formarne parte integrante;

2. di precisare che per ciascuna delle società indicate nell' Allegato "A" della presente delibera sono state sinteticamente esposte le motivazioni che hanno portato questa Amministrazione ad esprimere la volontà di mantenere o di dismettere la propria partecipazione nelle stesse ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
3. di formulare, come indicato in premessa, i seguenti ulteriori indirizzi al Sindaco, ai fini dell'adozione del Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Comune, ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014:
 - A delimitare l'ambito di razionalizzazione alle società partecipate direttamente e a quelle indirette che siano sottoposte a controllo o influenza dominante ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da società partecipate direttamente oppure soggette a controllo analogo indiretto, tenuto conto che diversamente da quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della legge finanziaria per il 2008 il perimetro dell'indagine del piano operativo di razionalizzazione non riguarda le sole partecipazioni dirette dell'Ente, ma ricomprende anche le partecipazioni societarie indirette;
 - B considerare solo le partecipazioni detenute in società, escludendo le partecipazioni dell'Ente nei soggetti aventi ulteriori forme giuridiche, quali ad esempio aziende speciali, fondazioni, associazioni, aziende consortili e consorzi tra enti locali, seguendo il dato letterale della norma;
 - C tenere conto dei seguenti indirizzi per la definizione del Piano Operativo di Razionalizzazione, da applicare all'analisi singole specifiche società partecipate:
 - a) al di là delle valutazioni che saranno effettuate in base ai criteri di cui al citato art. 1, comma 611, della Legge 190/2014, occorre considerare le partecipazioni societarie di questo Comune anche in base alla strategicità e ai legami storici delle stesse con il territorio faentino, fatto salvo il necessario presidio per la sostenibilità economico-finanziaria pluriennale delle partecipazioni;
 - b) integrare eventualmente il Piano Operativo con indirizzi per l'attuazione di valutazioni condivise a livello di area vasta per verificare se vi siano i presupposti di razionalizzazione anche per società che soddisfano positivamente i criteri di cui al comma 611;
 - c) nei casi di cui ai precedenti punti a) e b), il Piano Operativo potrà prevedere che vengano effettuati anche studi di approfondimento per gli impatti economico-finanziari e patrimoniali di lungo periodo, da effettuare preventivamente all'attivazione di eventuali processi di cessione o recesso delle partecipazioni.
4. di autorizzare gli organi dell'Amministrazione comunale, per quanto di competenza a porre in essere ogni atto necessario per dare attuazione a quanto deliberato nei punti precedenti;
5. di trasmettere alla Corte dei Conti la presente deliberazione e di pubblicarla nel sito istituzionale dell'Ente;
6. di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria e che si terrà conto di quanto deliberato nei precedenti punti del dispositivo nella predisposizione del bilancio comunale per gli aspetti che incidono su di esso, in particolare sul Conto del Patrimonio dell'Ente.

INOLTRE

Constatata l'urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dalla presente deliberazione, ne dichiara l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000, con la seguente votazione espressa nelle forme di legge:

FAVOREVOLI 8 – CONTRARI 3 (Casadio, Violone, Montanari) – ASTENUTI 0.



COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Deliberazione n. 7 del 24/03/2015

IL SINDACO
ISEPPI NICOLA

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

AMBRA – AGENZIA PER LA MOBILITA' DEL BACINO DI RAVENNA S.r.l.

Forma giuridica: società a responsabilità limitata

Sede legale: Viale della Lirica, 21 – 48124 Ravenna

Sito internet della società: <http://www.ambra.ra.it/>

Sintesi dell'oggetto sociale:

L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA S.r.l. - è una società a responsabilità limitata di proprietà di tutti gli enti locali della Provincia di Ravenna, con lo scopo di :

- progettare, organizzare e promuovere i servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare riferimento alla mobilità sostenibile;
- esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività a questo connesse, ivi compresa la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi, la conclusione con l'impresa affidataria dei relativi contratti di servizio, il controllo dell'attuazione dei contratti di servizio, nonché ogni altra funzione assegnata dagli enti locali soci;
- amministrare in via diretta o indiretta, il proprio patrimonio e i beni conferiti nonché, occorrendo, anche gli impianti e le dotazioni patrimoniali comunque funzionali al servizio di trasporto pubblico locale;
- progettare, ridefinire o modificare i servizi di trasporto pubblico locale offerti in sede di gara e i servizi potenziati.

Capitale sociale al 31.12.2013: € 100.000,00 (totalmente partecipata da enti locali)

Partecipazione diretta del Comune di Casola Valsenio: **0,65%** del capitale sociale

Dati economico/patrimoniali della società

Voci di bilancio	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2012	Bilancio al 31.12.2013
<i>Valore della produzione</i>	€ 15.465.873	€ 15.556.432	€ 15.879.115
<i>Patrimonio netto</i>	€ 446.570	€ 582.242	€ 734.327
<i>Risultato d'esercizio</i>	€ 19.779	€ 59.883	€ 58.387

La società non detiene alcuna partecipazione in altre società

Servizi pubblici affidati dal Comune di Casola Valsenio

Servizio	Modalità di affidamento	Contratto
Servizio di trasporto pubblico locale: procedure per la selezione e l'affidamento della gestione del trasporto pubblico locale; regolazione e definizione del contratto di servizio per la gestione del trasporto pubblico locale.	Delega di funzioni	Convenzione istitutiva dell'Agenzia locale per la mobilità del bacino provinciale di Ravenna

Motivazione per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Casola Valsenio ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 2008

L'Agenzia locale per la mobilità del bacino provincia di Ravenna nella forma di società di capitali a responsabilità limitata è stata costituita ed è regolata dagli articoli 24, 25, 26 e 27 della L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e per le finalità di cui alla L.R. Emilia-Romagna n. 30 del 2 ottobre 1998 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R. L.

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Via F.lli Bedeschi, 9 – 48012 Bagnacavallo (RA)

Sito internet: <http://www.scuolapescarini.it/>

Sintesi dell'oggetto sociale:

La società è costituita per la progettazione e gestione di progetti di formazione iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti ed ha per oggetto la finalità formativa del lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post – universitario, aziendale, nonché l'esercizio delle connesse attività di ricerca, divulgative, editoriali, commerciali e comunque affini o connesse e l'esercizio di ogni altra attività complementare o conseguente a quelle sopra elencate.

Capitale sociale al 31.12.2013: € 100.000,00 (totalmente partecipata da enti locali)

Partecipazione diretta del Comune di Casola Valsenio: 0,81% del capitale sociale

Dati economico/patrimoniali della società

Voci di bilancio	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2012	Bilancio al 31.12.2013
Valore della produzione	€ 4.651.710	€ 3.973.037	€ 4.010.354
Patrimonio netto	€ 219.910	€ 228.852	€ 241.843
Risultato d'esercizio	€ 5.257	€ 8.943	€ 12.993

Partecipazione in altre società. Dati aggiornati al Bilancio 2013

In altre partecipazioni	Valore della partecipazione
Fare comunità Soc. Coop.	1 quota sociale pari ad €1.500,00
In altri organismi	Valore della partecipazione
Associazione ARIFEL	1 quota sociale pari ad €1.500,00

Servizi pubblici affidati in gestione dal Comune di Casola Valsenio

Servizio	Modalità di affidamento	Contratto

Motivazione per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Casola Valsenio ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 2008

La società opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro" affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e dell'innovazione sul territorio.

Il successivo art. 38 della legge regionale citata, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

Ai Comuni, sono confermate dall'art.39 le funzioni di gestione della formazione professionale già ad essi delegate ai sensi dell'articolo 2 della L.R. Emilia-Romagna 7 novembre 1995, n. 54, ora abrogata, che le possono esercitare in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE Soc. Coop. p.a.

Forma giuridica: società cooperativa per azioni

Sede legale: piazza Fanti n. 17 – 48014 Castel Bolognese

Sito internet: <http://www.bccro.it/>

Sintesi dell'oggetto sociale:

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle varie forme.

Capitale sociale al 31.12.2013: € 392.000,00

Partecipazione diretta del Comune di Casola Valsenio: 0,06378% del capitale sociale

Dati economico/patrimoniali

Voci di bilancio	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2012	Bilancio al 31.12.2013
Valore della produzione(*)	€ 18.734.720	€ 21.557.901	€ 22.470.679
Patrimonio netto	€ 39.346.216	€ 44.002.982	€ 45.869.501
Risultato d'esercizio	€ 1.905.509	€ 1.936.333	€ 1.297.553

(*) Somma dei valori degli "Interessi attivi e proventi assimilati" e "Commissioni attive" del Conto economico della società.

Partecipazioni in altre società.

Alla pagina <http://www.bancaetica.it/chi-siamo/la-rete-di-banca-etica>, si veda la descrizione del Gruppo.

Attività realizzate in collaborazione con il Comune di Casola Valsenio

Finalità	Modalità di affidamento	Contratto
----------	-------------------------	-----------

Motivazione per la dismissione della partecipazione da parte del Comune di Casola Valsenio ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 2008

L'adesione alla Banca, poco più che simbolica, è giustificata dal forte legame con il territorio. La Sezione Piemonte della Corte dei conti nella Deliberazione n. 33/2008/PAR del 3 dicembre 2008, interpellata sulla possibilità di partecipazione ad una costituenda banca di credito cooperativo da parte di un Comune, sostiene che sta al Comune verificare, attraverso il proprio organo consigliere, quali finalità intenda perseguire con tale strumento, se queste sono da considerarsi fra i compiti riservati dall'ordinamento all'ente comunale e soprattutto se l'attività della società possa considerarsi strettamente necessaria alle finalità dell'Ente stesso, anche alla luce del proprio statuto.

Acquista rilievo in particolare, secondo la Sezione, la natura mutualistica delle banche di credito cooperativo, costituite in forma di società per azioni a responsabilità limitata (art. 35 del citato testo unico bancario).

La Sezione evidenzia come il vincolo mutualistico risulti soddisfatto quando l'ammontare delle operazioni significative sia "prevalentemente" rivolto ai soci.

Considerato che le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci, i giudici contabili della Sezione Piemonte desumono il carattere localistico delle loro attività e in particolare dei loro impieghi.

I presupposti rilevanti indicati nella Deliberazione n. 33/2008/PAR del 3 dicembre 2008 della Sezione Piemonte della Corte dei conti appaiono pertanto pienamente rispettati dalla Società, che svolge la sua attività nella forma di banca di credito cooperativo. Sulla coerenza con le finalità istituzionali dell'ente si rimanda a quanto già deliberato dal Comune in data 28 Dicembre 2010 con delibera assunta ai fini della ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'articolo 3 comma 27 delle Legge 24 dicembre 2012 n. 244 .

LEPIDA S.p.A.

Forma giuridica: società per azioni

Sede legale: Viale Aldo Moro, n. 64 – 40127 Bologna

Sito internet: <http://www.lepida.it/>

Sintesi dell'oggetto sociale:

La Società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, secondo quanto indicato nella Legge Regionale n. 11/2004, ha per oggetto le seguenti attività:

- I. la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
- II. la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
- III. la realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (MAN) integrate nella rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;
- IV. la fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;
- V. la fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale e lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con l'SPC (sistema pubblico di connettività);
- VI. la fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
- VII. la fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;
- VIII. la realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA sul territorio della Regione Emilia-Romagna volta agli interventi di emergenza;
- IX. la fornitura di servizi sulla rete radiomobile sul territorio della Regione volta agli interventi di emergenza;
- X. l'acquisto, sviluppo, erogazione e offerta di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini;
- XI. la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government.

Capitale sociale al 31.12.2013: € 35.594.000

Partecipazione diretta del Comune di Casola Valsenio: 0,0028 % del capitale sociale

Dati economico/patrimoniali

Voci di bilancio	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2012	Bilancio al 31.12.2013
Valore della produzione	€ 17.328.559	€ 15.835.751	€ 18.861.222
Patrimonio netto	€ 18.765.043	€ 19.195.874	€ 36.604.673
Risultato d'esercizio	€ 142.412	€ 430.829	€ 208.798

La società non detiene alcuna partecipazione in altre società

Servizi pubblici affidati dal Comune di Casola Valsenio

Finalità	Modalità di affidamento	Contratto
Realizzazione e gestione della rete telematica regionale per le amministrazioni pubbliche e servizi connessi	Affidamento diretto in quanto società in house providing	SI

Motivazione per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Casola Valsenio ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 2008

La società Lepida S.p.A. è stata costituita dalla Regione Emilia-Romagna, quale strumento

operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti-Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

L'adesione alla società permette al Comune di Casola Valsenio di partecipare compiutamente agli obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, così come previsti nella L.R. n. 11/2004 e di usufruire dei vantaggi relativi all'erogazione di servizi, previsti per i soli soci, previa sottoscrizione da parte dell'Ente degli specifici contratti di servizio e del pagamento dei rispettivi canoni.

La società è stata costituita "*in house providing*" dalla Regione Emilia-Romagna che ne è il socio di maggioranza (98,845%), con lo scopo di assicurare in modo continuativo il funzionamento dell'infrastruttura, delle applicazioni e dei servizi. La società è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione Emilia-Romagna e realizza con essa la parte più importante della propria attività. La società è, inoltre, assoggettata al controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna e dagli altri Enti partecipanti sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali di cui alla Legge Regionale n. 11/2004.

Pertanto, la società è da mantenere al fine di consentire all'Amministrazione comunale di utilizzare appieno la rete in fibra ottica (dorsale geografica e MAN cittadine) sfruttando tutte le possibili funzionalità ed applicazioni (attuali e future) sviluppate in ambito regionale e i collegamenti realizzati, con l'obiettivo di migliorare la qualità e l'affidabilità dei servizi.

SOCIETA' DI AREA TERRE DI FAENZA SOC. CONS. A R.L.

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Corso Matteotti, 40 – 48025 Riolo Terme (RA)

Sito internet: <http://www.terredifaenza.it/>

Sintesi dell'oggetto sociale:

La società ha per oggetto lo sviluppo economico e turistico dei territori dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo, attraverso:

- la promozione di un'offerta turistica integrata fondata sulla qualità dei servizi e dei prodotti dell'area circondariale e l'individuazione e lo sviluppo di nuovi mercati;
- lo sviluppo e la valorizzazione del turismo dei territori interessati, in tutte le sue componenti, attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento ai processi di innovazione;
- la promozione di progetti di sviluppo delle attività termali, ai sensi della L.R. n. 32/1988;
- l'attuazione di iniziative di ricerca e di formazione delle attività economiche e dei valori culturali, storici, ambientali dei territori del circondario faentino;
- la realizzazione di iniziative promozionali sia sul versante del termalismo che degli aspetti culturali, storici e ambientali dell'intero territorio circondariale;
- la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo del termalismo nelle sue varie componenti e la valorizzazione delle risorse complementari in grado di integrare l'offerta turistica del circondario faentino;
- la realizzazione e divulgazione di materiali pubblicitari e iniziative atte a definire e diffondere la conoscenza del circondario faentino. Ciò attraverso l'individuazione di un marchio di immagine coordinata del circondario, l'attuazione di campagne di informazione, la gestione di punti di informazione, il coordinamento di azioni di promo-commercializzazione, la realizzazione di attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni e di iniziative fieristiche;
- la realizzazione di iniziative atte a promuovere la nascita e lo sviluppo di categorie di operatori turistici (agriturismo, bed & breakfast, ristoranti, artigiani, etc.);
- la messa in rete e la gestione di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica.

Capitale sociale al 31.12.2013: € 97.008,00

Partecipazione diretta del Comune di Casola Valsenio: 4,255% del capitale sociale

Dati economico/patrimoniali

Voci di bilancio	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2012	Bilancio al 31.12.2013
<i>Valore della produzione</i>	€ 703.505	€ 649.534	€ 678.607
<i>Patrimonio netto</i>	€ 104.246	€ 104.502	€ 104.799
<i>Risultato d'esercizio</i>	€ 428	€ 257	€ 294

La società non detiene alcuna partecipazione in altre società.

Attività realizzate in collaborazione con il Comune di Casola Valsenio

Finalità	Modalità di affidamento	Contratto
Gli obiettivi della società, in base allo statuto della stessa, sono necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune	Gli obiettivi della società, di promuovere lo sviluppo economico e turistico del territorio del Comune di Casola Valsenio, sono sanciti nell'oggetto sociale	NO

Motivazione per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Casola

Valsenio ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 2008

La L.R. Emilia-Romagna n. 7/1998 sull'organizzazione turistica regionale, all'art.4 attribuisce ai Comuni la competenza di valorizzazione dell'economia turistica del proprio territorio. In particolare, i Comuni devono assicurare i servizi turistici di base relativi all'accoglienza, compresa l'assistenza ai turisti e l'informazione a carattere locale.

La legge regionale prevede, inoltre, all'art.14 che i Comuni possano affidare la gestione dei servizi ad esso attribuiti in concessione a soggetti pubblici o privati o ad organismi associativi a capitale misto pubblico-privato, purché nel rispetto di standard predefiniti.

Il Comune di Casola Valsenio ha quindi esternalizzato l'attività di promozione turistica, quale sua funzione istituzionale, assegnandola alla Società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. nel momento in cui ha deciso strategie di promozione turistica di area, d'intesa con gli altri cinque Comuni del comprensorio faentino, nella logica dei "sistemi turistici locali", affermata e promossa dalla Legge n. 135/2001, art. 5.

In capo al Comune rimane il compito di individuare e definire l'offerta turistica e stabilire la programmazione strategica di promozione turistica che la Società d'Area deve realizzare.

La società di Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. svolge quindi il coordinamento delle funzioni di promozione e di promocommercializzazione turistica a favore e per conto di tutti i Comuni del comprensorio faentino consentendo la costituzione di una concreta identità turistica comprensoriale, la creazione di economie di scala nell'azione di promozione, l'accesso a contributi destinati agli operatori privati nell'ambito del sistema turistico regionale e il riferimento ad un soggetto unico ed istituzionale nel quale realizzare il confronto periodico di tutti i soggetti turistici, pubblici e privati, del comprensorio in vista dell'elaborazione di strategie ed azioni integrate e coordinate di promozione e promocommercializzazione.

S.TE.P.RA. Soc. Cons. a r.l. in liquidazione

Forma giuridica: società consortile a responsabilità limitata

Sede legale: Via Farini n. 14 – 48121 Ravenna

Sito internet: <http://www.stepra.it/>

Sintesi dell'oggetto sociale:

La società ha finalità di interesse pubblico ed ha per oggetto la promozione delle attività economiche nel territorio della Provincia di Ravenna.

La società potrà quindi:

- acquisire da enti e privati cittadini immobili da destinare ad insediamenti produttivi, lottizzarli ed urbanizzarli e, quindi, alienarli, possibilmente a condizioni di maggior favore rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato;
- promuovere, organizzare e predisporre, anche mediante apposite convenzioni fra enti pubblici ed imprenditori privati, possessori di aree destinate ad insediamenti produttivi, gli strumenti necessari al fine di proporsi come referente organico per l'orientamento delle imprese nella scelta degli insediamenti;
- svolgere attività di coordinamento fra enti pubblici al fine di orientare e favorire le politiche di investimenti sulle aree della provincia di Ravenna;
- svolgere attività di supporto e di assistenza tecnica per avvicinare enti locali ed imprese ai programmi di finanziamento comunitari e/o nazionali;
- offrire informazioni mirate per specifici progetti, l'assistenza tecnico-progettuale per la redazione delle domande e per l'istruttoria delle pratiche finalizzate ad accedere ad agevolazioni e finanziamenti, comunitari e/o nazionali, e per la predisposizione e la presentazione di progetti, con riferimento sia alla fase preparatoria degli stessi che alla fase di presentazione e valutazione delle proposte;
- promuovere e/o finanziare interventi di cogenerazione e/o di altre tecnologie, comunque mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle fonti energetiche e tecnologiche, sia su aree oggetto di propri interventi immobiliari che su aree di terzi;
- promuovere e/o finanziare interventi mirati ad un maggiore e migliore utilizzo delle risorse idriche ed ambientali del territorio, ivi compresa la bonifica e l'utilizzo di siti dismessi.

Capitale sociale al 31.12.2013: € 2.760.000,00

Partecipazione diretta del Comune di Casola Valsenio: 0,0079% del capitale sociale

Dati economico/patrimoniali

Voci di bilancio	Bilancio al 31.12.2011	Bilancio al 31.12.2012	Bilancio al 31.12.2013
<i>Valore della produzione</i>	€ 2.815.695	€ 1.367.393	€ 719.062
<i>Patrimonio netto</i>	€ 3.329.240	€ 3.100.677	€ 957.801
<i>Risultato d'esercizio</i>	€ 39.997	€ - 228.561	€ - 1.482.865

Partecipazioni in altre società. Dati aggiornati al bilancio 2011.

<i>Altre partecipazioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
DELTA 2000 Soc. Cons. a r.l.	0,07%

Attività realizzate in collaborazione con il Comune di Casola Valsenio

Finalità	Modalità di affidamento	Contratto
Gli obiettivi della società, in base allo statuto della stessa, sono necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune	Gli obiettivi della società, di favorire lo sviluppo economico ed imprenditoriale della provincia di Ravenna, sono sanciti nell'oggetto sociale	NO

Motivazione per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune di Casola

Valsenio ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge Finanziaria 2008

S.TE.P.RA. è la società di marketing territoriale di Provincia, Camera di Commercio e di tutti i Comuni della provincia di Ravenna, nonché della Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme e dal 2002 svolge una mirata attività di promozione economica del territorio ravennate, realizzando aree destinate all'insediamento di unità produttive.

La società risulta, quindi, funzionale allo svolgimento delle funzioni che l'art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) attribuisce al Comune, in particolare quelle relative all'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

E' in atto il processo di liquidazione della società S.TE.P.RA., dal momento che la società ha sostanzialmente assolto agli obiettivi per cui era stata costituita.



VERBALE DI DISCUSSIONE IN AULA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENI

Riferisce il Sindaco.

Consigliere Casadio: "So che è un obbligo di legge, ma la partecipazione alle società è un fatto politico."



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 76
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 16/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GAVAGNI TROMBETTA IRIS
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 76
UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- ☐ è dotata di copertura finanziaria;
- ☒ non necessita di copertura finanziaria;
- ☒ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- ☐ non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni

Lì, 18/03/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
BALDASSARRI DONATA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 24/03/2015

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DELLA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 3 COMMI 27, 28 E 29 DELLA LEGGE
244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) E APPROVAZIONE DEGLI INDIRIZZI
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO**

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26/03/2015.

Li, 26/03/2015

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BIAGI RAFFAELLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)